REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1980

concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a),

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento consentono di garantire l'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 1224/80 gli Stati membri prendono in considerazione le disposizioni di cui agli allegati.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 riprese nella colonna n. 1 dell'allegato I devono essere applicate secondo la nota interpretativa corrispondente che figura nella colonna n. 2.

3. Se, in sede di determinazione del valore in dogana, è necessario riferirsi ai principi di contabilità generalmente ammessi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

ALLEGATO I

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)	Si considera che una persona controlla un'altra allorché la prima è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.
Articolo 2, paragrafo 3	1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dovrebbero essere quelli definiti dagli articoli da 3 a 7 incluso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi sarebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3. 3. Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: a) *Merci identiche:* la prescrizione secondo cui le merci identiche dovrebbero essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, potrebbero costituire la base della valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma degli articoli 6 e 7. b) *Merci similari:* la prescrizione secondo cui le merci similari dovrebbero essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d'esportazione delle merci da valutare, potrebbero costituire la base della valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma degli articoli 6 e 7. c) *Metodo deduttivo:* la prescrizione secondo cui le merci dovrebbero essere state vendute «nello stato in cui sono importate» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), potrebbe essere interpretata con elasticità; il termine di «novanta giorni» potrebbe essere applicato con elasticità.
Articolo 3, paragrafo 1	Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate.
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) iii)	Ciò si verifica, ad esempio, allorché il venditore chiede ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Può trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti: a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate: ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti. Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 3.
Articolo 3, paragrafo 2	1. I paragrafi 2, lettera a), e 2 lettera b), dell'articolo 3 prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore sono legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo dovrebbe essere accettato senza che l'importatore sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo. 3. Quando l'amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse stato possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 1, acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa su un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 3, paragrafo 2 *(segue)*	4. Il paragrafo 2, lettera b), prevede che l'importatore avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 3. Quando è soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova.
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» enunciati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)	Un esempio di pagamento indiretto sarebbe costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.
Articolo 4	1. Nell'applicare tale articolo, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicini sensibilmente a una stessa quantità; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso, a) unicamente del fattore quantità, b) unicamente del fattore livello commerciale, oppure c) sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 4 *(segue)*	4. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo tale articolo non è adeguata.
Articolo 5	1. Nell'applicare tale articolo, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci similari, effettuata allo stesso livello commerciale e riguardante sensibilmente la stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci similari, effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma riguardante sensibilmente una stessa quantità; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, secondo il caso: a) unicamente del fattore quantità; b) unicamente del fattore livello commerciale; oppure c) nel contempo del fattore livello commerciale e del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte. 4. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore nei quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate similari per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite riguardanti quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione del valore in dogana secondo tale articolo non è adeguata.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 6, paragrafo 1	1. Gli «utili e le spese generali» dovrebbero essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre dell'importatore sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome. 2. Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali conformemente alle disposizioni di tale articolo, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai sensi di tale articolo, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi.
Articolo 6, paragrafo 2	1. Quando si fa ricorso a tale metodo di valutazione le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore. 2. Tale metodo di valutazione non sarebbe normalmente applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso.
Articolo 6, paragrafo 3	1. Ad esempio: talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi.

Quantità per vendita	Prezzo unitario	Numero di vendita	Quantità totale venduta a ciascun prezzo
da 1 a 10 unità	100	10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità	65
da 11 a 25 unità	95	5 vendite di 11 unità	55
più di 25 unità	90	1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità	80

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 6, paragrafo 3 *(segue)*	Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90. 2. Altro esempio: due vendite hanno luogo. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo complessivo maggiore è 95. 3. Terzo esempio: nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti. a) **Vendite** *Quantità per vendita* — *Prezzo unitario* 40 unità — 100 30 unità — 90 15 unità — 100 50 unità — 95 25 unità — 105 35 unità — 90 5 unità — 100 b) **Totali** *Quantità totale venduta* — *Prezzo unitario* 65 — 90 50 — 95 60 — 100 25 — 105 In quest'esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo complessivo maggiore è 90.
Articolo 7	1. Di norma, il valore in dogana è determinato, secondo il presente regolamento, in base ad informazioni immediatamente disponibili nella Comunità. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori della Comunità. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità degli Stati membri. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria. 2. Il «costo o il valore» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 7 *(segue)*	3. L'«importo per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese di importazione. 4. Il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati all'articolo 7, paragrafo 3, non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 5. Occorre notare a questo proposito che «l'importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nella Comunità e il produttore si accontentasse di un utile nullo e esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalle sue vendite delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e che la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 7, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 7, le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii)	1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii) *(segue)*	stato prodotto dall'importatore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o no acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento. 3. L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio: l'importatore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora: egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall'importatore. 4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. L'importatore può chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv)	1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, può verificarsi che una impresa, la quale importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori dal paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 5. D'altra parte, si può avere il caso di una impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del titolo I	Note
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv) *(segue)*	6. Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata lungo un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)	I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore.
Articolo 8, paragrafo 2	In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 3. Potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso seguente: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

ALLEGATO II

Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti che si verificano nell'attivo e nel passivo e che dovrebbero essere registrati, come dovrebbero essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

2. Ai fini del presente regolamento, l'amministrazione doganale considerata utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese considerato, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 6, sarebbero determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 7, sarebbero determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), compiuta nel paese di importazione, utilizzerebbe le informazioni in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione.